

Disabili, posto a rischio

AZIENDA SCUOLA
Di Antimo Di Geronimo

Assistenza

Inamovibilità a rischio per chi assiste un parente disabile. Sulla questione dovrebbe pronunciarsi a breve le sezioni unite della Corte di cassazione e il risultato potrebbe essere quello di far saltare completamente il sistema delle precedenze nella mobilità. La questione riguarda un docente trasferito d'ufficio nonostante si trovi nelle condizioni previste dall'articolo 33 della legge 104/92. Che prevede appunto la inamovibilità per coloro che assistono un parente prossimo handicappato grave. Il docente, peraltro, ha già ottenuto l'annullamento del trasferimento davanti ai giudici di merito. Ma l'amministrazione ha ritenuto di ricorrere fino in Cassazione.

E a questo punto, la sezione lavoro della suprema corte ha ritenuto di investire della questione il primo presidente, chiedendo la rimessione del ricorso alle sezioni unite. La questione, infatti, è particolarmente delicata. E in questi caso il codice di procedura civile prevede espressamente la possibilità, per la sezione, di chiedere al primo presidente di rimettere il ricorso alle sezioni unite. Trattandosi di una richiesta d'ufficio, il risultato dovrebbe essere scontato e, ad esito del procedimento, le sezioni unite dovrebbero decidere dell'esistenza del diritto all'inamovibilità oppure potrebbero decretarne la fine. Ipotesi, quest'ultima, tutt'altro che improbabile. Tanto più che il supremo collegio si è già espresso in tal senso in un caso di assegnazione della sede a seguito della vittoria di un corso pubblico. In quella sede, infatti, le sezioni unite hanno affermato che il diritto del genitore o del familiare lavoratore, che assiste con continuità un portatore di handicap, di scegliere la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e di non essere trasferito ad altra sede senza il proprio consenso, disciplinato dall'articolo 33, comma 5, della legge n. 104 del 1992, non si configura come assoluto ed illimitato. E può essere fatto valere allorquando il suo esercizio non finisca per ledere in maniera consistente le esigenze economiche, produttive od organizzative del datore di lavoro e per tradursi, soprattutto nei casi in cui si sia in presenza di rapporto di lavoro pubblico, in un danno per l'interesse della collettività. Fermo restando l'onere della prova in capo all'amministrazione delle circostanze ostative all'esercizio del diritto (sezioni unite 7945/2008).